



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 17/05/2017

Atto n. 66

Oggetto: RICORSO TAR DITTA L. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la Sede Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Presente		
MARINELLI SANDRO	SINDACO	SI
FAIETA ANTONIO	VICE SINDACO	SI
ARAMINI ROMEO	ASSESSORE	NO
BERARDINUCCI DAVIDE	ASSESSORE	SI
D'AMICO LUISA	ASSESSORE	NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco Avv. Sandro Marinelli nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa FRANCESCA DIODATI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

In data 5/5/2017 veniva notificato ricorso al Tar Abruzzo sez. Pescara , acquisito al prot. n.8561 del 5/5/2017 proposto dalla società L. spa , a mezzo degli avv.ti Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti del foro di Roma, per l'annullamento dell'ordinanza n.34 del 23/2/2017 con la quale il responsabile dell'Area gestione territorio ha disposto l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione formatasi per silenzio assenso, per l'annullamento del regolamento comunale approvato con delibera c.c. 11/2004 e 26/2004 integrato con delibera c.c. 9/2005;

Esaminati gli atti richiamati nel predetto ricorso prot. 8561/2017;

Esaminata la nota prot. n. 9412 del 17/5/2017 del Responsabile dell'Area gestione del territorio con la quale relazione sulla opportunità e/necessità della costituzione in giudizio dell'ente nel giudizio di che trattasi;

Esaminato il ricorso e constatato che l'ente ha adeguatamente motivato il provvedimento di annullamento in autotutela;

Udito il Sindaco il quale evidenzia la corretta applicazione delle norme da parte dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuta necessaria la costituzione nel giudizio di che trattasi, del Comune a mezzo di avvocato, per sentire rigettate le pretese del ricorrente;

Dato Atto dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

Ritenuto di conferire a tal'uopo incarico ad avvocato esterno per la difesa dell'ente dinanzi al tribunale del lavoro di Pescara;

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Dato Atto che, nella fattispecie, si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato, per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

Dato Atto che l'incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all'art.3 commi 55 e 56 della L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli approvati con programma triennale 2012-2014 anno 2012 con Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 27.04.2012;

Verificato Che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.488/1999 e successive modificazioni;

Verificato che neppure sul mercato elettronico è possibile reperire fattispecie riferite ad incarichi di consulenza e patrocinio legale oggetto dell'affidamento sopra indicato;

Ritenuto di autorizzare a conferire al procuratore ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge fino al definitivo esperimento del mandato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eleggere domicilio, farsi sostituire conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,

spiegare domande riconvenzionali, rinunciare al giudizio, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, salvo revoca del mandato;

Interpellati n. 3 Avvocati, come risulta in atti, è ritenuto di incaricare l'avv. Tommaso Marchese, il quale si è reso disponibile ad assumere l'incarico nel giudizio in oggetto, mediante corresponsione di un compenso di €2.030,72

Ritenuto quindi di affidare ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il D.lvo 50/2016;

Visti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, allegati alla presente deliberazione,

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante;
2. di resistere e costituirsi in giudizio avanti il Tar di Pescara nel ricorso di cui in premessa, promosso dalla ditta L. Spa nei confronti del Comune di Pianella;
3. **Di autorizzare** il Sindaco a incaricare, per i motivi di cui in premessa, l'avv. Tommaso Marchese del foro di Pescara, conferendo allo stesso il più ampio mandato, affinché rappresenti, assista e difenda dell'ente dinanzi al Tar di Pescara, nel giudizio promosso dalla ditta L. spa con ricorso prot. 8561 del 5/5/2017;
4. **Di dare atto** che l'incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all'art.3 commi 55 e 56 della L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli da approvare con Delibera di Consiglio Comunale;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento per quanto di competenza al predetto professionista ,
6. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio segreteria affinché proceda al conferimento dell'incarico al professionista individuato dalla Giunta Comunale, sottoscrivendo il relativo contratto previa pattuizione del compenso secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e ai sensi dell'art. 183 D.L.vo n. 267/2000, e per l'assunzione dell'impegno di spesa nella misura determinata utilizzando come valore di riferimento i parametri di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia,

Successivamente, stante l'urgenza e giusto quanto stabilito dall' art. 134, comma 4 del citato D. L.gvo 18.08.2000, n° 267 con successiva e separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Sandro Marinelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA DEL SEGRETARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 351 del 12/05/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Pianella, lì 17/05/2017

IL RESPONSABILE
DIODATI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 351 del 12/05/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Pianella, li 17/05/2017

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Nota di Pubblicazione

Il 25/05/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta numero 66 del 17/05/2017 con oggetto:

RICORSO TAR DITTA L. PROVVEDIMENTI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 17/05/2017

Data 25/05/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Di Girolamo Maika

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.